



# Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

---

ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.Lgs. 231/2001

*Documento approvato dall'Assemblea dei Soci*

*di Axioma Srl*

*nella seduta del 6 aprile 2023*

**Sommario**

<b>1.DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PREMESSA NORMATIVA: la responsabilità amministrativa degli Enti .....</b>	<b>5</b>
<b>3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AXIOMA SRL .....</b>	<b>18</b>
<b>4. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE .....</b>	<b>27</b>
<b>5. SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>28</b>
<b>6. ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>35</b>

**ALLEGATI:**

- **Decreto Legislativo 231/2001 (Allegato n. 1)**
- **Codice Etico Axioma (Allegato n.2)**
- **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo – PARTE SPECIALE (Allegato n.3)**

## 1. DEFINIZIONI

AXIOMA Srl è una società a responsabilità limitata specializzata in consulenza e formazione aziendale la cui "mission" si fonda sul concetto di valore, inteso come:

- ✓ capacità di creare valore aggiunto per le imprese
- ✓ valorizzazione del potenziale delle risorse interne favorendone crescita e sviluppo
- ✓ costruzione di partnership basate sui valori fondamentali dell'etica e della trasparenza.

### **Decreto**

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* a norma della legge 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Destinatari**

Soggetti a cui è rivolto il Modello, più precisamente Amministratori, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partner, nei limiti di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto.

### **Figure Apicali**

Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della stessa.

### **Sottoposti**

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

### **Modello**

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: è il complesso di principi di comportamento e di protocolli atti a prevenire i reati così come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo vigenti nella Cooperativa (Disposizioni Operative, Ordini di Servizio, Organigrammi, Procure, Deleghe, Manuali Operativi, Codice Etico Axioma).

### **OdV - Organismo di Vigilanza**

Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

### **P.A.**

La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

### **Parte Generale**

La parte del Modello nella quale sono fissate le generali regole di condotta e le procedure che Axioma deve osservare nella propria operatività generale.

### **Parti Speciali**

Le parti del Modello che individuano e regolano i processi delle Aree a rischio nei cui ambiti possono essere commessi Reati ed Illeciti Amministrativi

## Partner

Controparti contrattuali di Axioma srl sia persone fisiche che giuridiche, con cui la società giunga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente, ove destinati a collaborare con l'azienda nell'ambito dei "processi e delle attività sensibili".

## Processi - Attività Sensibili

Processi e attività di Axioma srl nel cui ambito ricorre il rischio potenziale di una condotta illecita riconducibile ad uno dei reati presupposto previsti dal Decreto.

## Whistleblowing

E' lo strumento con cui uno dei soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/01 deve segnalare le condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Decreto, di cui sia venuto a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa

## 2. PREMESSA NORMATIVA: la responsabilità amministrativa degli Enti

### 2.1 Il Decreto

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* (Allegato n. 1) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti, adeguando la legislazione italiana ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito, quali: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto nel 2001 rappresentò una grande novità, sia normativa che culturale; alla responsabilità penale personale di colui che ha commesso un reato, si aggiunge e si affianca la responsabilità dell'ente a vantaggio o nell'interesse del quale lo stesso reato è stato commesso.

Si può dunque sintetizzare che a seguito del Decreto *la società può essere assoggettata a sanzioni*, delle quali si vedrà in seguito nello specifico il contenuto, nel caso in cui persone riferibili alla sua struttura (e/o organizzazione) si rendano responsabili della commissione di alcuni particolari reati individuati dal Decreto stesso.

Si può fin da ora anticipare che le sanzioni in cui può incorrere l'Ente sono di natura amministrativa; il principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale (art. 27 della Costituzione) non consente una soluzione contraria, ma la particolare strutturazione delle stesse, la cui applicazione consegue alla commissione di reati, ha fatto parlare già di un terzo genere di responsabilità, un *tertium genus*, che si posiziona tra la responsabilità penale e quella amministrativa.

La Relazione illustrativa al Decreto ha infatti stigmatizzato che si tratta di un *"tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia"*.

Si è così introdotto nel nostro ordinamento un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi e ad integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti nei confronti delle persone fisiche: il Giudice penale competente a giudicare la persona fisica autore del reato è altresì chiamato a valutare, nello stesso procedimento, la responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo la disciplina e secondo le tempistiche tipiche del processo penale.

È opportuno precisare che il Legislatore ha previsto l'adozione del Modello in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La sua mancata adozione non è perciò soggetta ad alcuna sanzione, ma riduce drasticamente le possibilità dell'Ente di essere esonerato dalla responsabilità in caso di commissione di reati presupposti da parte dei propri amministratori e/o dipendenti.

## **2.2 I presupposti della responsabilità**

La responsabilità amministrativa dell'Ente conseguente alla commissione di uno o più reati è condizionata, a norma dell'art. 5, al contemporaneo verificarsi di due requisiti:

1) *requisito oggettivo*, cioè il fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o comunque a vantaggio dell'Ente, in particolare:

- *l'interesse* sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto

- il *vantaggio* sussiste quando l'Ente ha tratto dal reato un risultato positivo, non necessariamente di natura economica;

2) *requisito soggettivo*, cioè il fatto che sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato:

- da "Figure Apicali", persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

- da "Sottoposti", persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti componenti le Figure Apicali di cui sopra.

Il *requisito oggettivo* richiede una precisazione in relazione al rapporto che intercorre tra il concetto di *interesse* e quello di *vantaggio*. Va rilevato sin da subito che il requisito oggettivo tende a configurare la responsabilità dell'Ente in tutti i casi in cui l'autore del reato abbia agito nell'interesse dell'Ente, a prescindere che questo abbia concretamente conseguito alcun vantaggio, mentre non è sempre automatico che l'Ente sia responsabile per il solo fatto di aver ricevuto un vantaggio da una condotta illecita posta in essere da un soggetto ad esso riferibile. L'Ente sarà quindi responsabile quando l'autore del reato persegue volontariamente la realizzazione di un interesse o di un vantaggio a favore della società ma non anche nel caso in cui la società benefici di un vantaggio meramente *fortuito*, quale frutto casuale di un comportamento posto in atto nell'esclusivo interesse proprio (dell'autore del reato) o di terzi (soggetti riconducibili all'autore del reato) e quindi non attribuibile alla "volontà" dell'Ente. Ciò che rileva in sede processuale è la capacità dell'Ente di dimostrare la propria estraneità rispetto alla condotta dell'autore del reato e agli effetti della condotta illecita.

In questo senso *l'interesse* esprime la direzione finalistica della condotta, e, processualmente parlando, è soggetto ad una valutazione *ex ante*, mentre il *vantaggio*, essendo il risultato materiale dell'azione delittuosa, presuppone la verifica concreta dell'evento e, processualmente parlando è assoggettabile ad una valutazione *ex post*.

Il *requisito soggettivo* comporta a sua volta una necessaria precisazione. Se è vero che il legislatore ha inteso estendere al massimo l'arco di responsabilità soggettiva, ricomprendendo di fatto tutti i soggetti dell'Ente, risulta però evidente che ha altresì previsto una diversa gradazione dell'onere probatorio in capo alla società a seconda della "qualità" degli autori materiali del reato. Sono infatti previsti due differenti regimi di attribuzione della responsabilità dell'Ente, a seconda che il reato sia commesso da un soggetto "apicale" o "sottoposto". La differenza si fonda sul presupposto che, nel caso di reato commesso da un "apicale", il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'Ente sia già di per sé soddisfatto dal momento che si presume che il soggetto "apicale" esprima e rappresenti la politica dell'Ente. Nel caso di specie sarà quindi la società a dover dimostrare la propria estraneità. Al contrario nel caso di reato che sia imputato ad un "sottoposto" la società dovrà "solo" dimostrare che non vi sia stata "inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza".

La responsabilità amministrativa dell'Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato: l'Ente, infatti, non è ritenuto esente da responsabilità anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

In ogni caso, la responsabilità dell'Ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autore del reato.

### **2.3 Le condizioni per l'esenzione dalla responsabilità dell'Ente**

Il Decreto prevede specifiche condizioni perché si possa configurare l'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente.

Innanzitutto l'Ente è esente se riesce a dimostrare che chi ha commesso il reato presupposto ha agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2 del Decreto).

Per i reati commessi da *soggetti in posizione apicale*, l'articolo 6 prevede l'esenzione per l'Ente in grado di dimostrare che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di Organizzazione e di Gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, (i.e. l'OdV);
- c) chi ha commesso il reato lo ha fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, il Modello di cui alla sopraccitata lettera a) deve rispondere alle seguenti esigenze:

- *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;*
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto riguarda i reati commessi da *soggetti sottoposti all'altrui direzione*, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità dell'Ente nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della

commissione del reato, un *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' quindi consentito all'impresa dotarsi di strumenti formali e sostanziali che possano evitare alla società di trovarsi esposta al rischio di incorrere nella responsabilità da "reati 231". Tale strumento principe è il Modello di Organizzazione e Gestione che deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge.

La mera adozione formale del Modello non è di per sé sufficiente a garantire l'esonero dalle responsabilità poiché il Decreto richiede che venga "efficacemente attuato" e all'art. 7, comma 4, specifica che l'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando intervengano novità normative o quando emergano significative violazioni delle prescrizioni o mutamenti nell'organizzazione e nelle attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

#### **2.4 I reati presupposto**

La responsabilità dell'Ente è circoscritta dal Decreto ad una serie determinata di reati (c.d. reati presupposto). Si tratta di un novero ristretto ma significativo di ipotesi di reato, che è stato progressivamente ampliato attraverso continui interventi legislativi integrativi.

Di seguito si elencano gli articoli del Decreto e le fattispecie illecite da essi richiamate.

I) Art. 24 – *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"*

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter, co. 2 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356. c.p.);

II) Art. 24-bis – *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"* (introdotto dall'art. 7 L. 18 marzo 2008, n. 48)

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater*);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües*);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater*);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües*);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;(art. 615-*quater* c.p.);

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies*);
- falsità di documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.) e articoli ivi richiamati.
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies*).

III) Art. 24-*ter* – “*Delitti di criminalità organizzata* (introdotto dal comma 29 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94)

- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del co. 6 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, all’acquisto e all’alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 del D.Lgs. 286/98 (art. 416, co. 6 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi ed armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, terzo comma, della Legge 110/1975 (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

IV) Art. 25 - “*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*” (come modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190)

- peculato (art. 314. c.p.)
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316. c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) oltre alle eventuali aggravanti di cui all’art. 319-*bis*;
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- corruzione, pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356. c.p.)

V) Art. 25-*bis* – “*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*” (introdotto con art. 6 D.L. 25 settembre 2001, n. 350 e modificato dall’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)



- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

VI) Art. 25-bis.1 – “*Delitti contro l'industria e il commercio*” (introdotto con art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

VII) Art. 25-ter – “*Reati Societari*” (introdotto con art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

VIII) Art. 25-*quater* – “*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*” (introdotto dall'art. 3, L. 14 gennaio 2003, n. 7)

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali:

L'art. 25-*quater* non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente, limitandosi a richiamare, al comma 1, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, al 3 comma, i delitti diversi da quelli disciplinati dal comma 1, ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York. Quanto ai reati richiamati dal primo comma dell'art. 25-*quater*, riportiamo, tra gli altri:

- Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.).

IX) Art. 25-*quater*.1 – “*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*” (introdotto dall'art. 8, L. 9 gennaio 2006, n. 7)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

X) Art. 25-*quinqües* – “*Delitti contro la personalità individuale*” (introdotto art. 5, L. 11 agosto 2003, n. 228 e da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-*bis* c.p.)
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

XI) Art. 25-*sexies* – “*Abusi di Mercato*” (introdotto dal comma 3 dell'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004)

- Esenzioni (art. 183 D.Lgs 58/98)
- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.(art. 184 D.Lgs. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/98);
- pene accessorie (Art. 186 D.Lgs. 58/98);
- confisca (Art. 187 D.Lgs. 58/98)
- abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* D.Lgs. 58/98)
- manipolazione del mercato (art. 187-*ter* D.Lgs. 58/98).

XII) Art. 25-septies – *“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”* (introdotto dall’art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi sostituito dall’art. 300, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell’art. 55, co. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge n. 123/07;
- omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 co. 2 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 co. 3 c.p.).

XIII) Art. 25-octies – *“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”* (introdotto dall’art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e integrata con L. 186 del 15 dicembre 2014)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

XIV) Art. 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001- *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

XV) Art. 25-novies – *“Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”* (introdotto dalla lettera c) del comma 7 dell’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)

- i delitti previsti dagli artt. 171, co. 1, lett. a-bis) e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633.

XVI) Art. 25-decies – *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* (introdotto dall’art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

XVII) Art. 25-undecies – *“Reati ambientali”* (introdotto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e da ultimo modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68)

Reati ambientali:

- Inquinamento ambientale (art.452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art.452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.).

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali - Sanzioni penali (art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.; Legge 2018/21);
- Sanzioni - Inquinamento atmosferico (art. 279 del D.Lgs. n. 152/2006);
- Traffico non autorizzato di esemplari (art. 1, 2, 3-bis e 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento provocato dalle navi (art. 8 e 9, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202.)

XVIII) Art. 25-duodecies – *“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* (introdotto dall'art. 2, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e da ultimo modificato dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161)

Articoli richiamati:

- art. 22, comma 12 e 12 bis, D.Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286:

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale

- art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286:

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

XIX) Art. 25-terdecies. *“Razzismo e xenofobia”* (introdotto dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167)

Articolo 604-bis codice penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

XX) art. 25-quaterdecies, rubricato *“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”*

– Frode in manifestazioni sportive (articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401);

– Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

XXI) art. 25-quinquiesdecies *“Reati tributari”*

– Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2. decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);

– Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3. decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);

– Dichiarazione infedele (art. 4. decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);

– Omessa dichiarazione (art. 5. decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);

– Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8. decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10. decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Indebita compensazione (art. 10 quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

#### XXII) art. 25-sexiesdecies “Contrabbando”

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 1973 n. 43);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 1973 n. 43);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 1973 n. 43);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR 1973 n. 43);
- Recidiva nel contrabbando (art. 296 DPR 1973 n. 43).

#### XXIII) art. 25 septiesdecies del D.Lgs. 231/2001- “Delitti contro il patrimonio culturale” ed art. 25-duodevicies – “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

- furto di beni culturali (art.518 - bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518- octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Articolo richiamato:

Art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654: 3-bis.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale , ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

XXIV) La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione alla legge 16 marzo 2006 n. 146 (“Ratifica della convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata”) che ha ampliato l’ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001 ad una serie nuova e nutrita di reati (*Reati Transnazionali*)

L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Reati transnazionali:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Sono state altresì aggiunte tra i reati presupposto le fattispecie previste dall'art. 12 della legge n. 9 del 14 gennaio 2013 che introduce la responsabilità per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater* del codice penale.

Laddove in futuro il Legislatore possa prevedere ulteriori fattispecie criminose, si renderà necessario procedere ad una integrazione del Modello.

La gestione di ogni tipologia di reato, approvata dall'OdV, è descritta in un apposito documento denominato Modello di Organizzazione Gestione e Controllo – PARTE SPECIALE.

## **2.5 Le sanzioni**

Nel caso di affermazione della responsabilità dell'Ente è prevista la comminazione di sanzioni.

Il Decreto, all'articolo 9, elenca le sanzioni previste nei confronti della società e le distingue tra:

- a) *sanzione pecuniaria*;
- b) *sanzioni interdittive*;
- c) *confisca*;
- d) *pubblicazione della sentenza*.

a) La *sanzione pecuniaria* viene sempre applicata in caso di illecito amministrativo dipendente da reato. Le modalità di commisurazione della sanzione avviene in base ad un sistema di "quote".

Il giudice, relativamente ad ogni singolo reato, determina il numero delle quote, che sono ricomprese tra un minimo di 100 ed un massimo di 1000, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della singola quota, a sua volta, viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Il valore della singola quota va da un importo minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

b) Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



Le sanzioni interdittive, che si aggiungono alle sanzioni pecuniarie, possono essere applicate cumulativamente tra loro e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente ed il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei medesimi criteri usati per determinare le pene pecuniarie.

c) La *confisca* consiste nell'acquisizione, da parte dello Stato, del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente.

d) La *pubblicazione della sentenza* di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione può essere disposta per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

Axioma srl, conformemente a quanto previsto all'art. 6, comma 3 del Decreto, ha predisposto il proprio Modello anche grazie alle "Linee guida per la costruzione di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001", elaborate da Confindustria

La Società ha potuto così beneficiare delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, in particolare della metodologia e delle indicazioni progettuali, approvate dal Ministero della Giustizia, in prima istanza, nel 2005 e successivamente da ultimo, nel mese di aprile 2021, comprensive delle integrazioni rese necessarie dalle novità medio tempore intervenute

### 3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AXIOMA SRL

#### 3.1 Obiettivi perseguiti da Axioma srl con l'adozione del Modello

Axioma srl, ha adottato a partire dal 2021 un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ed ha nominato l' Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Axioma srl, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo così come previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità, oltre che costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto di Axioma srl, affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

La cultura della legalità, unitamente a quella della trasparenza ed alla vocazione alla partecipazione sociale nelle attività caratteristiche e nell'amministrazione dell'azienda, costituiscono da sempre i postulati stessi dell'esistenza e dell'azione imprenditoriale di Axioma srl.



Il Modello si inserisce, pertanto, come ulteriore elemento del sistema di *governance aziendale* e declina, in conformità al dettato di legge, i criteri e le norme contenute nel Codice Etico della Società già adottato da Axioma.

### **3.2 Approccio metodologico**

L'implementazione del Modello Organizzativo si è fondata su un'analisi specifica delle aree aziendali in cui si potrebbe allocare il rischio reato ("*Mappatura e Analisi del Rischio*") e, specificamente in relazione a queste, ha richiesto l'aggiornamento di regole di comportamento e procedimenti interni idonei a garantire che la commissione di eventuali reati possa essere effettuata solamente aggirando fraudolentemente le procedure.

Axioma ha quindi effettuato la mappatura completa delle aree a rischio ai sensi del Decreto, mediante l'identificazione e la valutazione dei rischi relativi alle fattispecie di reato oggetto della normativa.

L'individuazione delle aree ed attività potenzialmente esposte ai rischi reato previsto ex D.Lgs. 231/2001 (c.d. "*mappatura delle attività sensibili*") è avvenuta attraverso l'analisi dei processi, delle attività e del sistema organizzativo Axioma srl, realizzata e mediante l'effettuazione di interviste ai responsabili delle Business Unit coinvolte nelle "attività sensibili".

La redazione del Modello, in particolare, è stata articolata nelle fasi di seguito descritte:

- a) acquisizione delle informazioni aziendali: esame preliminare del contesto aziendale attraverso lo svolgimento di incontri con i principali responsabili di Business Unit/Funzione al fine di effettuare una analisi generale dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie funzioni e direzioni;
- b) definizione delle "Aree a Rischio Reato" : individuazione delle aree aziendali che, con riferimento ai reati presupposto, sono soggette al rischio di commissione reato attraverso specifiche interviste ai singoli soggetti responsabili dei processi aziendali nonché attraverso la definizione delle possibili modalità di commissione dei reati;
- c) mappatura dei processi sensibili e valutazione del livello di rischio: definite le "Aree a Rischio Reato" si è proceduto alla mappatura dei processi sensibili in esse svolti e alla valutazione dei rischi esistenti considerando i presidi aziendali in essere;
- d) identificazione dei punti di miglioramento: all'esito delle attività dei punti precedenti, sono stati individuati i punti di miglioramento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

### **3.3 Il Modello: funzione e struttura**

La *funzione* del Modello è la costituzione di un sistema strutturato ed organico di regole, procedure e attività di controllo, da svolgersi prevalentemente in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "*attività sensibili*" (cioè di tutte quelle attività in cui esiste la possibilità di commissione di un reato presupposto) e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Axioma srl nelle aree di "*attività sensibili*", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che comportamenti penalmente illeciti sono fortemente condannate da Axioma srl in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie,

oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico – sociali cui Axioma srl intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;

- consentire ad Axioma, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di "attività sensibili", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Oltre ai principi già indicati, i punti cardine del Modello sono:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle "attività sensibili" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

La *struttura* del Modello si articola in Parte Generale, Parti Speciali ed Allegati (D. Lgs. 231/2001, Appendice Normativa, Codice Etico, Risk Assessment, Principi di Comportamento, Governance ed Organigramma).

### **3.4 Gli elementi costitutivi del Modello di Axioma**

Il Modello è costituito dalla presente Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella presente Parte Generale, dopo aver effettuato una breve ma necessaria illustrazione della ratio e dei principi del Decreto, sono comprese le sezioni sotto riportate:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare;
- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la sua formazione ed addestramento.
- l'Organismo di Vigilanza (identificazione, funzioni, poteri, flussi informativi e reporting);

La Parte Speciale è suddivisa in 14 parti:

- Parte Speciale A, relativa ai c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B, relativa ai c.d. reati di criminalità organizzata;
- Parte Speciale C, relativa ai c.d. reati societari;
- Parte Speciale D, relativa ai c.d. reati in materia di abusi di mercato;
- Parte Speciale E, relativa ai c.d. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale F, relativa ai c.d. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza;
- Parte Speciale G, relativa ai c.d. reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Parte Speciale H, relativa ai c.d. reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale I, relativa ai delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale L, relativa ai delitti contro l'industria e il commercio;
- Parte Speciale M, relativa ai reati concernenti l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

- Parte Speciale N, relativa ai reati ambientali;
- Parte Speciale O, relativa al reato di impiego di lavoratori irregolari;
- Parte Speciale P, relativa ai reati tributari.

Nell'ambito delle Parti Speciali si è provveduto ad indicare:

- a. le aree ritenute "a rischio reato" e le attività "sensibili";
- b. le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree "a rischio reato" o delle attività "sensibili";
- c. i reati astrattamente perpetrabili;
- d. i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- e. i compiti spettanti all'OdV al fine di ridurre il pericolo di commissione dei reati.

La presente Parte Generale e le Parti Speciali, sono inoltre accompagnate dai documenti che, rappresentativi di alcuni Protocolli, completano e specificano il quadro della organizzazione, della gestione e del controllo di Axioma, quali il Codice Etico, il Sistema Disciplinare e un documento volto a disciplinare e a definire i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello di Axioma adottato ai sensi del Decreto.

### ***3.5 L'organizzazione, i poteri funzionali, le deleghe e le procure***

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale, Axioma ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (Organigramma).

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:


- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica delle singole unità operative;
- i Responsabili di ciascuna area.

La Macrostruttura organizzativa di Axioma evidenzia le seguenti basi di raggruppamento:

- Vertice;
- Unità operative.

Nel Vertice di Axioma, composto da Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direzione Operativa (Direttore Amministrazione e Finanza Dir. Commerciale e Dir. HR), si concentrano le Unità di indirizzo e controllo di Axioma.

Dalla Direzione Operativa dipendono gerarchicamente tutte le varie Funzioni aziendali (Unità operative).



### 3.5.1 Il sistema di governance: principali aspetti

Axioma srl adotta un sistema di governance di tipo tradizionale che prevede un organo con funzioni di amministrazione (Consiglio di Amministrazione) ed uno con funzioni di controllo (Sindaco).

Il CDA Axioma è formato dai 2 soci fondatori di Axioma di cui uno dei 2 ricopre anche il ruolo di presidente. Il Sindaco invece è stato nominato dal CDA ed è un soggetto esterno ad Axioma

### Il Sistema di Governance

La Società considera elemento fondamentale della propria organizzazione, un adeguato ed effettivo sistema di controllo societario, quale complesso di strumenti, processi e organi necessari ed utili ad indirizzare, gestire e verificare le operazioni aziendali, in un'ottica di efficiente ed etico esercizio d'impresa.

Il sistema di governance interna è basato sulla segmentazione strutturata ed organica dei ruoli e delle responsabilità (c.d.segregation of duties), al fine di garantire:

- a) la tracciabilità/trasparenza delle decisioni assunte nell'ambito dei processi a rischio di reato;
- b) l'adozione di un sistema di deleghe e procure, in modo da individuare e contrapporre per ogni processo:
  - chi fa – che cosa – quando;
  - chi autorizza – che cosa – quando;
  - chi controlla – che cosa – quando;
  - chi ha potere di firma – in che modo (congiunta/disgiunta) – per che cosa.

I processi decisionali di Axioma srl avvengono attraverso modalità di condivisione e di valutazione che richiedono il coinvolgimento di più funzioni sia della linea gerarchica sia di quella funzionale.

Questa regola viene sempre applicata ma vi è particolare attenzione per i processi decisionali relativi a investimenti, finanziamenti, elargizione di contributi o donazioni, in quanto tali operazioni non possono essere gestite in totale autonomia e discrezionalità da parte di un singolo soggetto, anche se appartenente ai

vertici aziendali. Per queste attività infatti è necessario che vi siano valutazioni comuni, livelli di approvazione preventiva chiari allineati ai budget amministrativi di spesa e ben definiti e la possibilità di effettuare controlli o verifiche in qualsiasi momento da parte delle funzioni preposte.

La stessa logica si applica al processo di redazione del bilancio d'esercizio, nel rispetto dei principi contabili in uso.

In caso di richiesta di erogazione di finanziamenti alla Pubblica Amministrazione le funzioni preposte svolgono tutte le verifiche necessarie sull'effettiva presenza dei requisiti e dei presupposti di legge e sulla destinazione dei fondi in accordo con le finalità perseguite dall'ente finanziatore.

La predetta segmentazione è posta a salvaguardia del principio, cardine del "Sistema 231", secondo cui nessuno può gestire in autonomia un intero processo, rendendo effettiva la separazione tra chi esegue materialmente un'attività, chi l'autorizza e chi è deputato al controllo della stessa.

In tal modo, eventuali operazioni illecite richiederanno, necessariamente, l'accordo di più soggetti volto ad aggirare, mediante frode, le prescrizioni del Modello organizzativo: la prova di tale elusione – che emerge dalle risultanze del sistema complessivo di gestione e prevenzione degli illeciti "231" (Modello Organizzativo, Codice Etico, singoli protocolli) – è tale da escludere la responsabilità dell'ente.

Il rispetto di un sistema coerente di segmentazione dei ruoli e delle responsabilità costituisce altresì presidio primario di trasparenza, lealtà e correttezza del nuovo governo societario nell'espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini di salvaguardia dell'immagine e del buon nome aziendale e del rapporto di fiducia instaurato con i clienti e con i terzi in generale.

## **Il consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione di Axioma srl è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ferma restando la necessità di autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto sociale.

### **Il CdA**

- Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, fissandone le attribuzioni ed i compensi.
- ha poteri di alta amministrazione e di indirizzo strategico, nonché di verificare l'esistenza e l'efficienza dell'assetto organizzativo ed amministrativo della Società stessa;
- ha l'onere di astenersi da qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Società – compreso l'interesse all'osservanza del presente Modello e del Codice Etico – ovvero dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la Società. In tali evenienze, l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., deve esserne informato tempestivamente;
- assume l'impegno di far rispettare scrupolosamente le prescrizioni comportamentali di cui al presente Modello ed i valori enunciati nel Codice Etico, nei confronti di tutti i Destinatari, veicolando il Modello e i principi etici a tutti gli interlocutori della società.

Il CdA di Axioma srl. con propria delibera, ha provveduto alla definizione della struttura dei poteri da assegnare in via esclusiva al C.d.A., e dei poteri delegati al Presidente. L'assetto dei poteri e delle deleghe vigenti è riportato nella versione corrente della delibera consiliare, documento cui si rimanda.

Il presidente del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società al Presidente del Consiglio di Amministrazione, alcuni da esercitarsi a firma singola, altri in via congiunta con l'altro socio Axioma.

La ripartizione delle deleghe è stata effettuata dal C.d.A. in modo tale che le funzioni strategiche, al di sopra di certi importi, siano di competenza congiunta del Presidente del C.d.A. e dell'altro socio amministratore di Axioma.

#### Socio Amministratore

Il C.d.A. ha conferito al socio Amministratore Axioma (non presidente) poteri da esercitarsi con firma congiunta e poteri esercitabili in via autonoma.

Per il dettaglio di tali poteri si richiama la delibera consiliare, cui si rimanda.

#### Deleghe e procure

Il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell'ottica del Modello, un ulteriore presidio alla prevenzione dei Reati.

Si intende per "delega" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza è conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

Il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società costituisce:

- uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione all'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da questa caratteristica discende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati, che nell'identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un Reato.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, adottati dalla Società ai fini di un efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) la delega risulta da atto scritto recante data certa;
- b) il delegato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) la delega attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura aziendale e sono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

e) ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile:

- i poteri del delegato;
- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

f) il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;

g) alla delega è data adeguata e tempestiva pubblicità;

h) la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto d'incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;

b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

c) le procure speciali descrivono i poteri di gestione conferiti, l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti del potere di firma e/o di spesa;

d) le procure sono aggiornate tempestivamente in caso di eventi incompatibili con la prosecuzione del mandato (assunzione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento ad altri incarichi operativi, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative raccomandando eventuali modifiche.

## **PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE**

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, Axioma ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure approntate da Axioma, sia manuali che informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai diversi processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

Con riferimento alle procedure informatiche, può indicarsi, in estrema sintesi, che i principali sistemi di gestione delle attività di Axioma sono supportati da applicativi informatici il cui accesso è gestito attraverso l'assegnazione di un codice identificativo personale e di una password utente.

In tale contesto, tramite l'utilizzo dei predetti supporti informatici, Axioma assicura il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

### **3.5 Destinatari del Modello**

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per e con Axioma srl, i quali sono tenuti a conoscere e rispettare le disposizioni in esso contenute.

La Società comunica e diffonde il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

In particolare, i destinatari del Modello sono:

- Amministratori e Sindaco;
- Direttori
- Responsabili di Business Unit;
- Dipendenti;
- Collaboratori esterni, fornitori e chiunque altro, anche solo occasionalmente, sia chiamato a prestare a qualunque titolo la propria opera nella Società.

In relazione ai collaboratori e consulenti, Axioma srl, tramite specifiche clausole contrattuali espresse, si impegna alla reale applicazione dei principi contenuti nel Modello, pena la risoluzione del rapporto (clausole risolutive espresse).

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri loro conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto Sociale e degli altri Regolamenti aziendali;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione di Axioma srl

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative della Società, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

I soggetti destinatari del Modello sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Axioma srl, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza.

Nello svolgimento delle proprie mansioni e dei propri incarichi tutti i destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 o comunque contrari alla legge e nello svolgimento delle proprie attività rispettano:



- le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali e le disposizioni contenute nelle parti speciali;
- le disposizioni contenute nelle procedure e previste dalla prassi della Società.

Axioma srl condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle disposizioni del proprio Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di procurare ad essa un vantaggio.

Axioma srl, sensibile quindi all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei propri clienti, adotta volontariamente il Modello di organizzazione gestione e controllo previsto dalla Legge, fissandone i principi di riferimento.

### **3.6 Modifiche e integrazioni del Modello**

Il Decreto rimanda alla responsabilità dell'organo dirigente (art. 6 comma 1 *lett. a* del Decreto) il compito di adottare ed efficacemente attuare il Modello; anche le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Axioma srl, ivi compreso l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative a nuove tipologie di reato previste in futuro dal D. Lgs. 231/2001.

### **3.7 Il Modello ed il Codice Etico**

Se il Modello si pone l'obiettivo di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati presupposto, prevedendo regole specifiche, il Codice Etico è, invece, finalizzato a promuovere una deontologia aziendale e costituisce uno strumento di portata generale, privo di specifica proceduralizzazione.

Modello e Codice Etico sono strettamente integrati, costituendo il Codice Etico parte integrante del Modello, e formano un *corpus* unico e coerente di norme interne finalizzate ad incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico individua i valori aziendali di riferimento, evidenziando l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano al loro interno o collaborano con le stesse, siano essi dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, agenti, partner commerciali, pubblica amministrazione, pubblici dipendenti o, più in generale, ogni altro soggetto con il quale s'instauri un contatto.

## **4. FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

### **4.1 Comunicazione del Modello**

Axioma srl, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione. Una versione aggiornata del MOG è sempre disponibile al sito [www.axiomaitalia.com](http://www.axiomaitalia.com).

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, cui è assegnato, tra gli altri, il compito di collaborare con la Direzione aziendale con riferimento ad iniziative per la diffusione della conoscenza, della comprensione e della sensibilizzazione dei contenuti del Modello.

### **4.2 Nei confronti dei dipendenti**

A tutti i nuovi assunti viene data informativa dell'avvenuta adozione del Modello, del Codice Etico e dei Principi di Comportamento all'atto dell'assunzione.

Ai dipendenti è garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello nella versione aggiornata direttamente sulla piattaforma aziendale [axiomalearning.it](http://axiomalearning.it), in un'area dedicata.

Inoltre, con le stesse modalità viene data informativa a tutti i dipendenti della pubblicazione della versione aggiornata del Modello.

#### **4.3 Altri soggetti**

Per quanto concerne fornitori, collaboratori e consulenti esterni in genere, questi sono vincolati al rispetto del Modello, per le parti di volta in volta applicabili, mediante la previsione di apposite clausole contrattuali.

## **5. SISTEMA DISCIPLINARE**

### 5.1 L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità dell'Ente, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

Axioma ha quindi adottato un sistema disciplinare precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" – in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Axioma o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo di Axioma stessa – sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Axioma.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalle Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

### 5.2 La struttura del Sistema Disciplinare

Di seguito viene sintetizzato il Sistema Disciplinare di Axioma, fermo restando che per la relativa completa disciplina si rimanda al documento nella sua interezza, che costituisce parte integrante del Modello.

In ossequio alle disposizioni del Decreto, Axioma si è dotata di un Sistema Disciplinare che, oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti in posizione apicale ed ai dipendenti, è pubblicato sulla rete aziendale affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

Il Sistema Disciplinare di Axioma si articola in quattro sezioni.

Nella prima, sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste, suddivisi in quattro differenti categorie:

1. gli Amministratori, i Sindaci;

2. gli altri soggetti in posizione “apicale”;
3. i dipendenti;
4. gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello.

Nella seconda, dopo aver evidenziato che costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l’efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto, sono indicate le possibili violazioni, suddivise in due differenti categorie, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell’ambito delle attività “sensibili” di cui alle aree “a rischio reato” identificate nelle Parti Speciali, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 2;
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità di Axioma ai sensi del Decreto.

Trovano, inoltre, apposita evidenza le violazioni, anch’esse graduate secondo un ordine crescente di gravità, in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

3. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 4, 5 e 6;
4. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 5 e 6;
5. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come “grave” ai sensi dell’art. 583, comma 1, c.p.4, all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 6;
6. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come “gravissima” ai sensi dell’art. 583, comma 2, c.p.5, all’integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l’autore della violazione.
7. Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una capacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
8. Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nella terza, sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello. Con precipuo riguardo ai Terzi Destinatari, sono previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l’ipotesi di violazione del Modello o dei

Protocolli ad esso connessi (ad es., diffida al rispetto del Modello, applicazione di una penale, risoluzione del contratto).

In ogni caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze:

- a. la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- b. la tipologia della violazione;
- c. le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- d. le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

Nella quarta, è disciplinato il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti aziendali applicabili.

## 6. ORGANISMO DI VIGILANZA

E' istituito presso Axioma srl l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Axioma srl, allo scopo di prevenire la commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

### 6.1 Caratteristiche dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve:

- a) essere indipendente e privo di compiti operativi;
- b) essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- c) possedere i requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione necessari per una corretta applicazione del D.Lgs. 231/2001;
- d) possedere i requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

I poteri ad esso affidati sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione di Axioma srl.

Axioma srl, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha intrapreso l'implementazione di un sistema di whistleblowing conforme alla normativa applicabile di riferimento e proseguirà nel costante miglioramento del servizio al fine di adottare le *best practices* di riferimento.

La Società mantiene un sistema di gestione delle segnalazioni

Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, Axioma srl:

a) ha istituito due canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; condividendo la presente scelta con l'OdV si prevede che le segnalazioni possono essere inoltrate all'indirizzo di posta ordinaria del Coordinatore dell'Organismo e/o mediante posta elettronica all'indirizzo appositamente istituito a tale scopo;

b) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

Come da scelta condivisa, le segnalazioni all'OdV possono essere inoltrate per posta ordinaria all'indirizzo del Coordinatore dell'Organismo, Avv. Marco Molteni, al seguente indirizzo: Via Cadorna 18/C, 23845 Costamasnaga (LC), oppure tramite mail: **avvocatomolteni@gmail.com**

Entrambi gli indirizzi sono rinvenibili nell'apposita sezione del sito internet di Axioma srl [www.axiomaitalia.com](http://www.axiomaitalia.com)

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo tale da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. L'OdV fornisce adeguata riservatezza ai soggetti che riferiscono informazioni o compiono segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge.

Inoltre, ai sensi del comma 2-ter del medesimo articolo 6, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Infine, si rammenta che, ai sensi del comma 2-quater, l'eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulle.